



COMUNE DI ROSTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ACCESSO AL SERVIZIO BIKE BOX ISTITUITO DAL COMUNE DI ROSTA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il servizio di bike box consiste nell' assegnazione al pubblico di un box chiudibile con serratura con lucchetto (non fornito) per alloggiare una bicicletta e proteggerla da furti e atti vandalici.

I box assegnabili sono 3 e sono collocati presso il parcheggio della stazione ferroviaria, lato Via Sant'Antonio di Ranverso, Rosta.

I box devono essere utilizzati esclusivamente per il ricovero delle biciclette; è comunque consentito riporre all'interno anche gli accessori utilizzati come: casco, pompe, abbigliamento apposito.

L'assegnazione del box è personale e non può essere ceduta a terzi né è consentito al titolare dell'assegnazione consentirne l'uso a terzi.

L'assegnazione dei box avviene per un periodo temporale non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

L'importo previsto, in fase di prima applicazione, è pari ad euro € 60,00 (sessanta/00) annui, da corrispondere all'Ente utilizzando il circuito "PagoPA" a seguito di comunicazione di avvenuta assegnazione da parte del Comune di Rosta.

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L' ACCESSO AL SERVIZIO

Per aver diritto ad usufruire del servizio bike box occorre possedere i seguenti requisiti:

- a. Essere persone fisiche
- b. Avere compiuto 18 anni
- c. Avere la residenza nel comune di Rosta, in uno dei comuni limitrofi o facente parte di Zona Ovest S.r.l. oppure essere titolare di un abbonamento almeno mensile o annuale GTT Formula o Trenitalia, o svolgere attività professionale nel territorio comunale.

L' esercente la potestà su minore può ricoverare nel box anche la bicicletta di quest'ultimo. In tal caso, gli altri requisiti richiesti devono essere posseduti almeno da uno dei due soggetti.

ARTICOLO 3 - MODALITA' DI RICHIESTA E DI ASSEGNAZIONE

La richiesta di assegnazione del box deve essere rivolta all' Ufficio Tecnico del Comune di Rosta.

A tal fine gli interessati devono:

- a. Compilare e sottoscrivere un modulo di richiesta riportante i dati anagrafici del richiedente e gli obblighi contrattuali a cui è sottoposto il sottoscrittore e richiedente l'utilizzo del box.
- b. Allegare alla domanda un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ciascun soggetto può richiedere l'assegnazione di un solo posto bici.

L'assegnazione dei box avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saranno considerate prioritarie le richieste formulate dai residenti nel Comune di Rosta.

Ulteriori richieste saranno inserite in apposita graduatoria cronologica. Il Comune provvederà a contattare il richiedente appena un box diverrà disponibile.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione ha durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

E' consentita la proroga per uguale periodo su richiesta dell'assegnatario.

Al termine del periodo di assegnazione, anche prorogata, l'assegnatario decade dal servizio.

Entro il giorno successivo al termine dell'assegnazione, l'assegnatario è tenuto a lasciare il box libero da ogni oggetto. Qualora il giorno successivo alla scadenza il box risultasse ancora occupato, la bicicletta e ogni altro oggetto presente verranno rimossi da parte del Comune di Rosta.

Per gravi e documentabili motivazioni è possibile posticipare il rilascio del box fino a dieci giorni dalla scadenza convenuta, avendo cura di informare il Comune preventivamente (ed in ogni caso entro il termine di scadenza dell'assegnazione). Per ogni giorno di ulteriore occupazione l'assegnatario dovrà corrispondere la somma di € 1,00.

Al termine del periodo di assegnazione l'utente può presentare una nuova richiesta che sarà inserita nell'apposita graduatoria cronologica di cui all'art. 3.

I soggetti ai quali sia stata revocata l'assegnazione non potranno utilmente presentare una nuova richiesta di assegnazione prima che siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto rilascio del box a seguito della revoca.

Fermo restando il termine sopra riportato, in ogni caso non potrà utilmente presentare nuova richiesta di assegnazione chi abbia cagionato danni alla struttura fino a che non abbia provveduto al loro risarcimento.

ARTICOLO 5 - RECESSO DAL SERVIZIO

L'assegnatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal servizio, con comunicazione scritta al Comune;

Nessun rimborso sul periodo non usufruito sarà dovuto.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI BOX PER BICICLETTE

L'assegnatario può utilizzare il box soltanto ed esclusivamente per depositarvi una bicicletta, compresa quella del figlio minore, e gli accessori utilizzati come ad esempio casco, pompe, abbigliamento apposito.

Non è consentito il deposito di ciclomotori o di altro materiale.

E' vietato:

- a. Lasciare le porte di accesso aperte dopo l'utilizzo del deposito
- b. Parcheggiare la bicicletta al di fuori dei portabici
- c. Sporcare la struttura e/o lasciare rifiuti di qualsiasi genere, sia al suo interno che nelle sue immediate vicinanze.
- d. Sostare nella struttura oltre il tempo strettamente necessario al parcheggio della bicicletta.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO

Sottoscrivendo il modulo di richiesta di utilizzo del bici box, l'assegnatario assume i seguenti obblighi:

- a. Utilizzare il box assegnato esclusivamente per sé; è vietata la cessione del diritto di uso ad altri o consentire in qualunque modo l'utilizzo a terzi;
- b. Risarcire i danni da lui cagionati o a lui imputabili, corrispondendo la somma necessaria al Comune;
- c. Segnalare tempestivamente al Comune ogni danno arrecato alle strutture in occasione del loro utilizzo.
- d. Sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità relativa a danni, anche non patrimoniali, subiti dall'utente in relazione all'utilizzo del deposito per biciclette, ivi compreso il furto e il danneggiamento delle stesse, anche in seguito a calamità naturali o a eventi accidentali e dolosi (tempeste, vandalismo...).
- e. Consentire l'accesso ispettivo del box assegnato al Comune durante il periodo di utilizzo.
- f. La mancata assunzione o il rifiuto ad assumere i sopradescritti obblighi comporta l'impossibilità di assegnazione del box.

ARTICOLO 8 SANZIONI

L'assegnatario, contravvenendo agli impegni di cui al precedente articolo assunti a seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio, è tenuto al risarcimento del danno provocato.

L'assegnatario è assoggettato, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 nei casi sotto indicati:

- a. mancata chiusura del bike box dopo il suo utilizzo
- b. deposito di rifiuti e/o imbrattamento della struttura.

ARTICOLO 9 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

La revoca dell'assegnazione del box avviene nei seguenti casi:

- a. violazione degli impegni di cui al precedente articolo 7 assunti a seguito della sottoscrizione del modulo di richiesta del servizio;
- b. violazioni di cui al precedente articolo 8

ARTICOLO 10 - VIGILANZA E MANUTENZIONE

La gestione della vigilanza e della manutenzione dei depositi per biciclette è a carico del Comune, che vi provvede mediante operatori appositamente incaricati.